REGOLAMENTO (CEE) N. 526/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1982

recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nel 1982, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 424/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nel 1982 a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 424/82 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi; che è opportuno fissare per ciascun trimestre i quantitativi che possono essere importati durante un periodo che corrisponde alla durata di validità dei titoli d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 424/82 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri, tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali; che è pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale possono essere concessi titoli d'importazione in taluni Stati membri;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 [3], per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini — caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante ciascuno dei primi tre trimestri del 1982 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 424/82 nei limiti di un quarto dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.

2. Durante il quarto trimestre del 1982 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 424/82.

3. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare per il 1982 il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione [4].

2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all'articolo 1 per il trimestre durante il quale la domanda o le domande di titoli sono presentate.

3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni di ciascun trimestre.

4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 16° giorno di ciascun trimestre alle ore 17.

[1] GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.
[4] GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

5. Anteriormente al 26° giorno di ciascun trimestre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti ;

b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i quali potrà essere determinata per Stato membro una percentuale speciale.

6. I titoli sono rilasciati il 30° giorno di ciascun trimestre.

7. Tuttavia, per quanto riguarda il primo trimestre 1982 :

a) le domande di titoli devono essere presentate non oltre il 12 marzo 1982,

b) le domande di titoli sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 16 marzo 1982 alle ore 17,

c) la Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 5 anteriormente al 20 marzo 1982,

d) i titoli sono rilasciati il 22 marzo 1982.

Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 526/82). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »,

— « Importafgiften begrænses til 10 % af toldværdien (jf. forordning (EØF) nr. 526/82). Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg »,

— «Εἰσφορά περιορισμένη στό 10 % τῆς Δασμολογητέας ἀξίας (ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 526/82). Πιστοποιητικό ἔγκυρο γιά (ποσότης ἀριθμητικῶς καί ὁλογράφως) ... χγρ»,

— Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zöllwertes (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 526/82). Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg ».

— « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 526/82). Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg ».

— « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) n° 526/82]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) ... kg ».

— « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 526/82). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione ; a tale scopo la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, non oltre il 15° giorno successivo a quello del rilascio, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione